



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 20/9 DEL 28.4.2009

Oggetto: **Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 62/24 del 14.11.2008. Approvazione preliminare.**

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che con la deliberazione della Giunta regionale n. 62/24 del 14.11.2008 sono stati approvati i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia in attuazione delle disposizioni dell'art. 28 del regolamento di attuazione della L.R. n. 23/2005 "Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali" (Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4).

Il primo comma del citato articolo stabilisce, infatti, che i requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali siano definiti, nel rispetto dei criteri generali contenuti nel regolamento, dalla Giunta regionale, sentiti i soggetti solidali di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 23 del 2005 e previo parere della Commissione consiliare competente.

Le citate disposizioni hanno configurato i servizi dell'infanzia come ambienti educativi, come contesti di vita di relazione e di apprendimento, come sostegno delle famiglie nella cura dei figli.

Nel loro complesso i requisiti organizzativi e funzionali previsti rispondono alle diversificate esigenze delle famiglie e dei bambini accolti, ma presentano alcune criticità in relazione ai requisiti di personale e di organizzazione di alcune tipologie di servizi.

L'Assessore propone alla Giunta regionale, pertanto, l'approvazione di un secondo provvedimento attuativo del regolamento che modifica ed integra alcune disposizioni precedenti relative alla ricettività massima dei servizi, alla disponibilità di spazi esterni per le nuove strutture, all'organizzazione delle attività. Il presente provvedimento tiene conto delle proposte avanzate dalle associazioni e dagli altri soggetti operanti nel settore.



Il provvedimento prevede le seguenti integrazioni e modifiche dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 62/24 del 14.11.2008:

- alla prima pagina, quarto capoverso del testo, dopo le parole “le relazioni tra bambini, genitori e operatori.”, aggiungere la seguente frase “La Regione promuove altresì l’integrazione dei minori con disabilità anche attraverso l’erogazione di appositi contributi alle famiglie interessate che possano concorrere con eventuali altri contributi erogati per la frequenza”; Tale frase è cancellata dalla terza pagina, penultimo capoverso, dove era originariamente inserita;
- alla seconda pagina, paragrafo “Requisiti delle singole tipologie” alla alinea “sezioni primavera” aggiungere le seguenti parole “e sezioni sperimentali di cui al comma 4 dell’art. 23 del regolamento citato”;
- alla terza pagina, secondo capoverso, la frase “La ricettività massima ... “fino alla parola “frequentanti.” è sostituita dalla seguente: “La ricettività massima delle diverse tipologie di strutture e di servizi educativi a carattere di continuità può essere incrementata nella misura massima del 15% in considerazione dello scarto giornaliero tra bambini iscritti e bambini frequentanti. Tale incremento è escluso per gli spazi bambini e per le ludoteche e centri per i bambini e i genitori”;
- alla quarta pagina, secondo capoverso, seconda riga, le parole “inferiori a 6 mq per bambino” sono sostituite con le parole “inferiori a 5,5 mq per bambino”;
- alla quarta pagina, terzo capoverso, sono cancellate le seguenti parole “Le nuove strutture, non operanti alla data di approvazione del citato regolamento, devono obbligatoriamente disporre di spazi esterni di almeno 50 mq, ridotti a 30 mq nei centri storici dei centri urbani”;
- alla quinta pagina, terzo capoverso, alla alinea “spazi comuni...” dopo la parola “ricreative” aggiungere le parole della frase successiva “che possono essere utilizzati a rotazione dalle sezioni”;
- alla sesta pagina, quarto capoverso, punto 3, il terzo periodo fino al punto e virgola è così sostituito: “Le sezioni hanno un orario di funzionamento flessibile che prevede un modulo orario di base di sei ore e un orario prolungato di norma fino a dieci ore”;
- alla settima pagina, terzo capoverso, dopo le parole “trentasei mesi” e prima del punto aggiungere “e sono istituite esclusivamente all’interno delle scuole di infanzia o dei nidi



d'infanzia". Alla stessa pagina, stesso capoverso, il rapporto educatori bambini accolti dalle sezioni sperimentali è così modificato: "un educatore ogni dieci bambini";

- alla settima pagina, punto 4, ultimo capoverso, dopo le parole è "obbligatoria la frequenza di un percorso" le parole successive fino al punto sono così sostituite: "di formazione di almeno 40 ore, comprensivo del tirocinio presso strutture e servizi educativi per la prima infanzia autorizzate che siano funzionanti da almeno 5 anni";
- alla ottava pagina, le due righe dell'ultimo capoverso sono così sostituite: "Le famiglie possono accedere al servizio attraverso i Comuni di residenza, cooperative sociali o associazioni di promozione sociale, associazioni di famiglie che individuano e propongono abitazioni con i requisiti previsti e assicurano il supporto";
- alla nona pagina, il punto 5 "Spazi bambini" è così sostituito: "Gli spazi bambini, di cui all'art. 25 del regolamento, sono servizi prevalentemente ricreativi destinati a bambini di età non inferiore ai dodici mesi e non superiore ai trentasei, che consentono attività di gioco guidate da personale adulto qualificato. Questi servizi non prevedono alcuna forma di continuità nell'accoglienza dei bambini e hanno un tempo di frequenza, il mattino o il pomeriggio, ridotto nell'arco della giornata sino ad un massimo di tre ore consecutive e una ricettività massima non superiore ai trenta posti in relazione alla dimensione dei locali.

La struttura non dispone di locali specifici per il pasto e per il sonno, ma deve comunque prevedere spazi delimitati per la preparazione della merenda e per il riposo di coloro che ne manifestino la necessità. Gli spazi destinati specificatamente alle attività dei bambini non possono essere inferiori a 5,5 per posto bambino, intesi come superficie utile netta, a cui vanno aggiunti gli spazi per i servizi generali. Nel caso la struttura disponga di spazi esterni attrezzati, di dimensione pari ad almeno 50 mq e di 30 mq nei centri storici dei centri urbani, gli spazi per i bambini possono essere ridotti a 5,0 mq. Gli spazi bambini possono non disporre di servizi generali di cui alla lettera d) prevista al paragrafo 1.2.

Per i requisiti riguardanti il personale e, in particolare, per i rapporti numerici educatori-bambini, valgono le disposizioni previste per i nidi d'infanzia";

- alla decima pagina, primo capoverso, prima riga, dopo le parole "sono servizi" aggiungere "a carattere esclusivamente ricreativo".



In sede di approvazione definitiva del provvedimento, successivamente all'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, sarà predisposto un testo coordinato che contenga le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 62/24 del 14.11.2008 e le integrazioni e le modifiche previste dal presente provvedimento.

L'Assessore ricorda che, come disposto dal regolamento di attuazione della L.R. n. 23/2005, con l'approvazione di questo secondo provvedimento attuativo è consentito alle strutture già operanti e già autorizzate (articolo 35) e alle strutture operanti ma prive di autorizzazione e che intendono continuare ad operare (articolo 36), di presentare una domanda di autorizzazione entro trenta giorni dalla data di approvazione definitiva della presente proposta di deliberazione. Dallo stesso termine decorrono le disposizioni del comma 3 degli stessi articoli.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e constatato che il Direttore Generale delle Politiche Sociali ha espresso il parere favorevole di legittimità sulle proposta in esame

DELIBERA

- di approvare un secondo provvedimento attuativo del regolamento di attuazione della L.R. n. 23/2005 "Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali" (Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4), sulla base delle disposizioni dell'articolo 28 dello stesso regolamento;
- di prevedere le seguenti integrazioni e modifiche dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 62/24 del 14.11.2008:
 - 1) alla prima pagina, quarto capoverso del testo, dopo le parole "le relazioni tra bambini, genitori e operatori.", aggiungere la seguente frase "La Regione promuove altresì l'integrazione dei minori con disabilità anche attraverso l'erogazione di appositi contributi alle famiglie interessate che possano concorrere con eventuali altri contributi erogati per la frequenza"; Tale frase è cancellata dalla terza pagina, penultimo capoverso, dove era originariamente inserita;
 - 2) alla seconda pagina, paragrafo "Requisiti delle singole tipologie" alla alinea "sezioni primavera" aggiungere le seguenti parole "e sezioni sperimentali di cui al comma 4 dell'art. 23 del regolamento citato";



- 3) alla terza pagina, secondo capoverso, la frase “La ricettività massima ... “fino alla parola “frequentanti.” è sostituita dalla seguente: “La ricettività massima delle diverse tipologie di strutture e di servizi educativi a carattere di continuità può essere incrementata nella misura massima del 15% in considerazione dello scarto giornaliero tra bambini iscritti e bambini frequentanti. Tale incremento è escluso per gli spazi bambini e per le ludoteche e centri per i bambini e i genitori”;
- 4) alla quarta pagina, secondo capoverso, seconda riga, le parole “inferiori a 6 mq per bambino” sono sostituite con le parole “inferiori a 5,5 mq per bambino”;
- 5) alla quarta pagina, terzo capoverso, sono cancellate le seguenti parole “Le nuove strutture, non operanti alla data di approvazione del citato regolamento, devono obbligatoriamente disporre di spazi esterni di almeno 50 mq, ridotti a 30 mq nei centri storici dei centri urbani”;
- 6) alla quinta pagina, terzo capoverso, alla alinea “spazi comuni...” dopo la parola “ricreative” aggiungere le parole della frase successiva “che possono essere utilizzati a rotazione dalle sezioni”;
- 7) alla sesta pagina, quarto capoverso, punto 3, il terzo periodo fino al punto e virgola è così sostituito: “Le sezioni hanno un orario di funzionamento flessibile che prevede un modulo orario di base di sei ore e un orario prolungato di norma fino a dieci ore”;
- 8) alla settima pagina, terzo capoverso, dopo le parole “trentasei mesi” e prima del punto aggiungere “e sono istituite esclusivamente all’interno delle scuole di infanzia o dei nidi d’infanzia”. Alla stessa pagina, stesso capoverso, il rapporto educatori bambini accolti dalle sezioni sperimentali è così modificato: “un educatore ogni dieci bambini”;
- 9) alla settima pagina, punto 4, ultimo capoverso, dopo le parole è “obbligatoria la frequenza di un percorso” le parole successive fino al punto sono così sostituite: “di formazione di almeno 40 ore, comprensivo del tirocinio presso strutture e servizi educativi per la prima infanzia autorizzate che siano funzionanti da almeno 5 anni”;
- 10) alla ottava pagina, le due righe dell’ultimo capoverso sono così sostituite: “Le famiglie possono accedere al servizio attraverso i Comuni di residenza, cooperative sociali o associazioni di promozione sociale, associazioni di famiglie che individuano e propongono abitazioni con i requisiti previsti e assicurano il supporto”;



- 11) alla nona pagina, il punto 5 "Spazi bambini" è così sostituito: "Gli spazi bambini, di cui all'art. 25 del regolamento, sono servizi prevalentemente ricreativi destinati a bambini di età non inferiore ai dodici mesi e non superiore ai trentasei, che consentono attività di gioco guidate da personale adulto qualificato. Questi servizi non prevedono alcuna forma di continuità nell'accoglienza dei bambini e hanno un tempo di frequenza, il mattino o il pomeriggio, ridotto nell'arco della giornata sino ad un massimo di tre ore consecutive e una ricettività massima non superiore ai trenta posti in relazione alla dimensione dei locali.
- 12) La struttura non dispone di locali specifici per il pasto e per il sonno, ma deve comunque prevedere spazi delimitati per la preparazione della merenda e per il riposo di coloro che ne manifestino la necessità. Gli spazi destinati specificatamente alle attività dei bambini non possono essere inferiori a 5,5 per posto bambino, intesi come superficie utile netta, a cui vanno aggiunti gli spazi per i servizi generali. Nel caso la struttura disponga di spazi esterni attrezzati, di dimensione pari ad almeno 50 mq e di 30 mq nei centri storici dei centri urbani, gli spazi per i bambini possono essere ridotti a 5,0 mq. Gli spazi bambini possono non disporre di servizi generali di cui alla lettera d) prevista al paragrafo 1.2.
- 13) Per i requisiti riguardanti il personale e, in particolare, per i rapporti numerici educatori-bambini, valgono le disposizioni previste per i nidi d'infanzia";
- 14) alla decima pagina, primo capoverso, prima riga, dopo le parole "sono servizi" aggiungere "a carattere esclusivamente ricreativo".
- di stabilire che, come disposto dal regolamento di attuazione della L.R. n. 23/2005, con l'approvazione di questo secondo provvedimento attuativo è consentito alle strutture già operanti e già autorizzate (articolo 35) e alle strutture operanti ma prive di autorizzazione e che intendono continuare ad operare (articolo 36), di presentare una domanda di autorizzazione entro trenta giorni dalla data di approvazione definitiva della presente deliberazione. Dallo stesso termine decorrono le disposizioni del comma 3 degli stessi articoli.

La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, come previsto dall'art. 28, comma 1, del regolamento di attuazione alle disposizioni dell'art. 43 della L.R. n. 23/2005 sull'organizzazione e funzionamento delle strutture sociali (Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4).

Il Direttore Generale f.f.
Aldo Manca

Il Vicepresidente
Sebastiano Sannitu